

Deliberazione 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11

Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).

Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 luglio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*” (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n.108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 107/09);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2010, ARG/gas 110/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 110/10);
- deliberazione ARG/gas 131/10 è la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 131/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 131/10);
- deliberazione ARG/gas 45/11 è la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- il *“Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”* approvato dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- il *“Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas”* approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: CRDG);
- il *“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)”* approvato dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- il documento per la consultazione *“Strumenti Testo integrato dell’attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura”* pubblicato dall’Autorità in data 1 aprile 2009, atto n. 5/09 (di seguito: DCO 5/09);
- il documento per la consultazione *“Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell’energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili”*

pubblicato dall'Autorità in data 23 luglio 2009, atto n. 23/09 (di seguito: DCO 23/09);

- il documento per la consultazione “*Mercato del gas naturale: completamento regimi di tutela, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e morosità relativa ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas*” pubblicato dall'Autorità in data 22 luglio 2010, DCO 24/10 (di seguito: DCO 24/10).

Considerato che:

- la legge n. 481/95 e il decreto legislativo n. 164/00 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resti privo del proprio venditore; in tali casi, chi soddisfa determinati requisiti, rimasto privo di fornitore per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha diritto, ai sensi della legge n. 239/04 e del decreto legislativo n. 93/11, di acquistare il gas da un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), individuato sulla base di criteri definiti dal MSE e attuati dall'Autorità; per l'anno termico 2010-2011 i criteri e le modalità di individuazione del FUI, nonché di erogazione del relativo servizio di fornitura sono regolate dalla deliberazione 131/10;
- non sempre, tuttavia, in assenza di un venditore è possibile attivare il FUI perché, ad esempio, il cliente non rientra tra quelli aventi diritto oppure la gara per la sua individuazione è andata deserta; in tali casi sarebbe necessario, in linea teorica, che il punto di riconsegna del cliente finale senza venditore fosse fisicamente disalimentato dall'impresa di distribuzione competente;
- peraltro, le materiali operazioni a tal fine necessarie potrebbero determinare ritardi nella disalimentazione del punto di riconsegna, che avverrebbe pertanto in un momento successivo all'estinzione del rapporto di fornitura tra venditore e cliente, oppure la disalimentazione potrebbe risultare impraticabile; in ambedue i casi, il cliente finale è in grado di prelevare materialmente gas dalla rete e utilizzare la medesima, senza averne alcun titolo;
- con il DCO 5/09, l'Autorità ha posto in consultazione possibili soluzioni applicabili nelle situazioni descritte ai precedenti punti, prospettando:
 - nel caso del cliente finale che non rientri nell'ambito di tutela garantito dal FUI, l'introduzione di un meccanismo di tutela della continuità della fornitura analogo al servizio di salvaguardia previsto per il settore elettrico (di seguito: Salvaguardia Gas);
 - nel caso del cliente finale che pur avendo titolo a beneficiare del FUI o della Salvaguardia Gas ne resti comunque privo, l'introduzione di una disciplina speciale, finalizzata a regolare i rapporti tra cliente finale e le imprese interessate dai prelievi e utilizzi delle infrastrutture, nonché a garantire al cliente un periodo idoneo a trovare un nuovo venditore;
- con particolare riferimento alla situazione di cui alla precedente alinea, il DCO 5/09 ha prefigurato un regime in forza del quale:
 - il prelievo di gas effettuato in assenza di un soggetto che richiede l'accesso al corrispondente punto di riconsegna determinerebbe il perfezionamento,

- per fatti concludenti, di rapporti contrattuali con il cliente titolare del punto di riconsegna, aventi ad oggetto le prestazioni funzionali a garantire il bilanciamento del punto di riconsegna per un periodo determinato;
- nell'ambito di tale rapporto contrattuale, che si instaurerebbe tra cliente finale e gestore della rete cui è connesso il relativo punto di riconsegna, il cliente finale sarebbe tenuto a versare un corrispettivo commisurato ai costi per l'approvvigionamento delle necessarie risorse per il bilanciamento;
 - le osservazioni al DCO 5/09 hanno evidenziato le seguenti esigenze:
 - la necessità di regolare anche le situazioni in cui i clienti finali si trovano senza un venditore per motivi dipendenti dalla loro volontà, in particolare a seguito dell'inadempimento delle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità); in tali contesti la principale finalità della regolazione dei prelievi e degli utilizzi dell'infrastruttura dovrebbe essere quella di garantire la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna del cliente moroso;
 - l'esigenza di garantire al venditore, che risolve il proprio contratto di fornitura con il cliente anche moroso, la contestuale cessazione della responsabilità per i prelievi che si verificano successivamente;
 - la necessità di integrare la disciplina in materia di disalimentazione dei punti di riconsegna, anche mediante misure incentivanti nei confronti delle imprese che gestiscono l'infrastruttura, al fine di ridurre il più possibile il periodo in cui si possono verificare situazioni di prelievi e utilizzi indebiti da parte del cliente finale;
 - l'opportunità che, ai fini della regolazione degli indebiti prelievi e utilizzo del sistema da parte del cliente finale privo di un venditore, la continuità della fornitura sia garantita non dal gestore dell'infrastruttura (nell'ambito della sua attività di bilanciamento) ma da una società di vendita;
 - con il DCO 24/10, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per una più ampia riforma del settore del gas naturale, finalizzata anche a completare la disciplina relativa ai servizi di tutela della fornitura del gas naturale, attualmente contenuta nel TIVG, regolando in particolare le situazioni in cui il cliente finale, connesso a una rete di distribuzione, resti privo del proprio venditore;
 - in tali casi, il DCO 24/10, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute rispetto al DCO 5/09, ha confermato l'intenzione di introdurre il servizio di Salvaguardia Gas, nonché di regolare le ulteriori situazioni nei casi in cui non sia possibile attivare né il FUI né la Salvaguardia Gas; al riguardo, il DCO 24/10 ha:
 - precisato che la regolazione dovrebbe riguardare tutti i casi in cui il cliente finale resti privo di un venditore sia per cause indipendenti dalla sua volontà, sia per cause dipendenti;
 - identificato le cause dipendenti dalla volontà del cliente finale, con la sua situazione di morosità;
 - prefigurato due diverse discipline, a seconda che il cliente sia moroso ovvero non moroso;
 - più in particolare, nei casi di cliente finale non moroso, il DCO 24/10 ha prospettato:
 - l'istituzione di un servizio di fornitura, ulteriore al FUI o alla Salvaguardia Gas, che sia obbligatoriamente erogato dall'Acquirente Unico per un periodo

- limitato e a condizioni semplificate, volte a incentivare il cliente finale a scegliere rapidamente un nuovo venditore;
- l'applicazione di corrispettivi coerenti con quelli applicati dal FUI e dall'esercente la Salvaguardia Gas, al fine di evitare discriminazioni tra i clienti finali;
 - che i predetti corrispettivi siano fatturati e incassati, in nome e per conto dell'Acquirente Unico, dalle imprese distributrici territorialmente competenti, cui deve essere garantita la copertura dei relativi costi;
 - che l'inadempimento del cliente finale comporti l'immediata applicazione della disciplina per i casi di morosità di cui al successivo punto;
 - che l'Acquirente Unico si approvvigioni delle necessarie risorse mediante modalità semplificate di accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e stoccaggio;
 - l'introduzione di un meccanismo di compensazione che garantisca la copertura dei costi di approvvigionamento delle risorse per il servizio;
 - nei casi di un cliente finale moroso, invece, il DCO 24/10 ha prefigurato:
 - la responsabilità dell'impresa di distribuzione di porre in essere tutte le azioni necessarie alla disalimentazione del punto di riconsegna, e garantire, nelle more della disalimentazione, il bilanciamento dei prelievi di fatto effettuati dal cliente presso tale punto di riconsegna;
 - che i prelievi del cliente finale siano considerati alla stregua di perdite di rete dell'impresa di distribuzione;
 - l'istituzione di un meccanismo a copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, limitato a un periodo di tempo adeguato alle necessarie azioni di disalimentazione del punto di cui al precedente alinea.

Considerato che:

- il servizio di distribuzione del gas naturale è funzionale all'esecuzione fisica di contratti di vendita di gas naturale con consegna al punto di riconsegna del cliente finale allacciato ad una rete di distribuzione; pertanto, la regolazione del servizio considera, tra le altre, sia le esigenze specifiche del rapporto tra impresa di distribuzione ed utente del servizio (di seguito: utente della distribuzione), sia le esigenze connesse alle vicende del contratto di vendita sottostante concluso tra l'utente medesimo ed il cliente finale (titolare del punto di riconsegna);
- con la deliberazione n. 138/04 l'Autorità ha regolato le modalità con cui si instaura il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utente rispetto a un punto di riconsegna, presso il quale l'utente acquista il diritto a prelevare gas in esecuzione del proprio contratto di vendita; a tal fine, la predetta deliberazione regola due distinte procedure (c.d. procedure di accesso), aventi ad oggetto:
 - a) l'accesso per attivazione della fornitura, funzionale all'esecuzione di un contratto di vendita relativo ad un punto di riconsegna non attivo (articolo13);
 - b) l'accesso per sostituzione nella fornitura, funzionale all'esecuzione di un contratto di vendita relativo ad un punto di riconsegna già attivo e sino ad allora servito da un altro utente (articolo14 – c.d. *switching*);

- la medesima deliberazione n. 138/04 non regola in modo esplicito le modalità con cui cessano le responsabilità di prelievo dell'utente della distribuzione presso i punti di riconsegna in conseguenza dello scioglimento del contratto di vendita sottostante, se non implicitamente nelle ipotesi di *switching* richiesti da altri utenti;
- con il citato DCO 24/10 l'Autorità ha illustrato anche i propri orientamenti per riformare organicamente la disciplina in materia di acquisto e cessazione dei diritti e della responsabilità di prelievo presso i punti di riconsegna, con particolare riferimento alle seguenti esigenze:
 - introdurre procedure che consentano all'utente della distribuzione di estinguere la propria responsabilità relativa ai prelievi effettuati presso un punto di riconsegna, in conseguenza alla risoluzione del contratto di vendita per la cui esecuzione era stato richiesto l'accesso di cui alle precedenti lettere a) e b) (di seguito: Cessazione Amministrativa);
 - prevedere due diverse regolazioni delle modalità di estinzione della predetta responsabilità, a seconda che la risoluzione del contratto di vendita avvenga o meno per cause connesse con la morosità del cliente finale; in particolare:
 - i. nei casi di morosità del cliente finale, condizionando la Cessazione Amministrativa al preventivo tentativo di disalimentare fisicamente il punto di riconsegna del cliente finale, mediante il ricorso a istituti finalizzati a garantire la sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;
 - ii. limitando quindi l'ambito di immediata applicazione della Cessazione Amministrativa alle sole situazioni di risoluzione del contratto di vendita con il cliente finale per cause diverse dalla morosità di quest'ultimo; in tali casi, la regolazione prospettata dal DCO 24/10 è finalizzata a garantire l'automatica attivazione, senza soluzioni di continuità, del FUI, e dei servizi relativi alle situazioni in cui non sia possibile attivare il FUI;
 - modificare la disciplina vigente in materia di risoluzione del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed utente della distribuzione a causa di inadempimento dell'utente medesimo (o altre situazioni di default quale il suo fallimento), finalizzata a:
 - i. escludere il mancato pagamento dei corrispettivi dall'oggetto della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che in tale caso l'impresa di distribuzione potrà risolvere il rapporto solo giudizialmente o in seguito a diffida ad adempiere;
 - ii. dettagliare gli adempimenti per la diffida ad adempiere, prevedendo, in particolare, termini coerenti con le attività funzionali all'attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - iii. prevedere l'obbligo per l'impresa di distribuzione di fornire, entro quindici giorni lavorativi, chiarimenti per iscritto all'utente della distribuzione, qualora quest'ultimo abbia segnalato anomalie nella fatturazione ritenute insussistenti;
 - iv. prevedere in capo all'impresa di distribuzione e all'utente della distribuzione l'obbligo di effettuare, entro sessanta giorni dall'insorgere della controversia, un tentativo di composizione bonaria

(salvi i casi in cui siano necessarie misure cautelari e d'urgenza) prima di risolvere il contratto stragiudizialmente o giudizialmente.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 229/01 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato le modalità e i tempi con cui il venditore può richiedere la sospensione della fornitura di gas a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente;
- con la medesima deliberazione l'Autorità:
 - ha stabilito che il venditore può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia;
 - ha determinato il valore massimo, al netto delle imposte, del deposito cauzionale;
- con la già citata deliberazione 138/04 l'Autorità ha:
 - introdotto la nozione di rilevanza del cliente finale ai fini della continuità del servizio, prevedendo che per tale cliente non avvenga la sospensione della fornitura;
 - regolato le modalità mediante le quali l'utente della distribuzione, venditore del cliente finale titolare del punto di riconsegna, nell'esercizio del proprio diritto di sospendere l'esecuzione della propria prestazione di consegna del gas, ottiene dall'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna ovvero, nei casi in cui quest'ultima non sia materialmente eseguibile, l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale.
- il CRDG reca tra l'altro:
 - disposizioni di dettaglio, attuative della predetta disciplina in materia di chiusura e interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente;
 - ne completa la disciplina, introducendo l'istituto della Cessazione amministrativa per morosità del cliente finale, cui l'utente della distribuzione ha titolo di beneficiare a condizione della preventiva chiusura del punto di riconsegna;
- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha introdotto una serie di misure a tutela del credito nel mercato dell'energia elettrica al dettaglio, rispetto alla morosità del cliente finale; e che, sia nell'ambito del relativo procedimento, sia dopo l'adozione del provvedimento, numerose imprese e associazioni di imprese hanno manifestato l'esigenza di analoghe misure anche nel mercato del gas naturale;
- nell'ambito del DCO 24/10 l'Autorità ha anche espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione di strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato del gas naturale, con riferimento ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione;
- in dettaglio gli orientamenti di cui al DCO 24/10 riguardano:
 - il riconoscimento all'utente della distribuzione della facoltà di revoca della richiesta di *switching* nel caso in cui la fornitura del punto di riconsegna oggetto della richiesta sia sospesa per morosità;
 - interventi in materia di garanzie e deposito cauzionale per il servizio di tutela, prevedendo:

- i. l'adeguamento dei valori vigenti a livelli che possano ridurre l'esposizione finanziaria dell'esercente la vendita;
 - ii. la quantificazione dei nuovi livelli così da commisurare l'importo raccolto a titolo di deposito al rischio complessivo del venditore relativamente ad un mese di erogazione del servizio, prevedendo comunque, che la determinazione sia indifferenziata rispetto alla presenza o meno di componenti termica, così da minimizzare l'impatto sui clienti finali e non introdurre eccessive complicazioni gestionali;
 - iii. il mantenimento di livelli differenziati per fasce di consumo;
 - iv. l'invarianza dei livelli attualmente vigenti per i clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;
 - v. opportune misure di gradualità nell'applicazione della revisione dell'ammontare del deposito cauzionale ai nuovi livelli;
- il completamento della disciplina in materia di richiesta ed esecuzione della sospensione della fornitura per morosità, prevedendo:
 - i. una regolazione dettagliata delle singole prestazioni funzionali alla sospensione della fornitura, (chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna), sia con riferimento alle modalità e tempistiche di presentazione delle richieste, sia con riferimento all'esecuzione delle prestazioni e della comunicazione degli esiti, sia per quanto riguarda la sequenza logico-temporale di fattibilità degli interventi;
 - ii. gli adempimenti a carico dei venditori propedeutici alla richiesta delle prestazioni di cui alla precedente lettera i.;
 - iii. misure volte a incentivare l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale, consistenti nella copertura dei relativi oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione;
 - iv. la subordinazione della riattivazione della fornitura richiesta dal cliente finale moroso al pagamento di tutti gli oneri generati a seguito dell'esecuzione da parte dell'impresa di distribuzione di un intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del medesimo cliente finale non fatti gravare sull'utente della distribuzione che ne fa richiesta;
 - v. il riconoscimento all'utente della distribuzione della facoltà di revocare la propria richiesta di accesso per attivazione nei casi di cui alla precedente lettera iv), qualora il cliente finale non provveda a ritorsare i costi generati;
 - l'estensione al settore gas del sistema indennitario introdotto per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 191/09;
 - la possibile estensione al settore gas degli altri ulteriori strumenti ipotizzati nel DCO 23/09 per i quali sono in corso i necessari approfondimenti con il Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato, inoltre, che:

- le osservazioni pervenute in merito al DCO 24/10, con riferimento alla possibile regolazione delle situazioni di prelievi di gas da parte del cliente finale senza venditore, evidenziano una generale condivisione sull'opportunità di regolare queste situazioni del cliente finale, distinguendo tra la finalità di garantire la continuità della fornitura al cliente finale non moroso, e la finalità di incentivare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna del cliente finale moroso; tuttavia, sono state evidenziate le seguenti criticità:
 - alcune imprese hanno criticato l'eccessiva complessità del servizio di fornitura da parte dell'Acquirente Unico, in considerazione del numero limitato di possibili casi in cui il servizio potrebbe essere attivato;
 - molti operatori e associazioni di imprese distributrici hanno contestato l'intenzione di attribuire a queste ultime la responsabilità di fatturare e incassare il servizio erogato dall'Acquirente Unico, sostenendo che, per effetto della separazione societaria disposta dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese distributrici non dispongono più delle strutture necessarie alla gestione commerciale del cliente (tra cui rientra la fatturazione dei consumi), gestione che pertiene all'attività di vendita;
 - numerosi operatori, inoltre, hanno criticato l'ipotesi di trattare i prelievi del cliente finale, che si trovi in situazione di morosità, alla stregua di perdite di rete dell'impresa di distribuzione, ciò in quanto si tratta di partite fisiche che hanno natura diversa e diverso profilo di rischio;
 - molte imprese distributrici hanno inoltre evidenziato alcune difficoltà nel predefinire un termine congruo al fine di realizzare la disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale moroso, anche in ragione dell'incertezza dei tempi necessari al fine di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria che garantisca l'accesso forzoso all'impianto del cliente finale; in tale contesto sarebbe eccessivamente penalizzante, per l'impresa di distribuzione, limitare la garanzia della copertura dei costi per il servizio ad un periodo di tempo predeterminato;
 - alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità che la continuità della fornitura del cliente finale non moroso sia garantita da una società di vendita che opera nel medesimo ambito; mentre nei casi di morosità, altri operatori auspicano che il prelievo del cliente finale sia socializzato tra le altre società di vendita oppure posto a carico della società di vendita che in precedenza serviva il cliente medesimo;
- l'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che *“qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione di trovi senza fornitore di gas naturale e non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUP”, l'impresa di distribuzione territorialmente competente “garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità”*; la stessa disposizione prevede che all'impresa di distribuzione sia garantita una adeguata remunerazione dell'attività svolta nonché la copertura dei costi sostenuti;
- la sopravvenuta disciplina legislativa incide, almeno parzialmente, sulle ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità con i DCO 5/09 e 24/10, in materia di completamento della disciplina delle tutele del cliente finale, prevista dal TIVG; in particolare, la predetta disciplina:

- a) prevedendo il solo intervento dell'impresa di distribuzione a garantire il temporaneo bilanciamento del punto di riconsegna, nei casi di impossibilità di attivare il FUI, esclude l'introduzione della Salvaguardia Gas, nonché del servizio di ulteriore fornitura ai clienti finali non morosi da parte dell'Acquirente Unico; neppure risultano compatibili con tale assetto le proposte, avanzate da alcuni operatori nell'ambito della consultazione, di prevedere il coinvolgimento di soggetti diversi dall'impresa di distribuzione;
 - b) configura il servizio erogato dall'impresa di distribuzione, in coerenza con l'analisi svolta nel DCO 5/09, come un'attività di bilanciamento del punto di riconsegna (di seguito: servizio di default), svolta cioè nell'ambito della responsabilità dell'impresa di distribuzione di assicurare il dispacciamento nella propria rete, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
 - c) impone pertanto di regolare le modalità di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di default, in coerenza con la nuova disciplina del servizio di bilanciamento, adottata dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 45/11;
 - d) consente di limitare le responsabilità dell'impresa di distribuzione, nell'erogazione del servizio di default, alle condizioni particolari già prefigurate nei DCO 5/09 e 24/10, in particolare, escludendo l'applicazione della disciplina specifica prevista dall'Autorità in materia di qualità commerciale, nonché in materia di fatturazione del servizio;
 - e) risulta coerente con l'esigenza, anch'essa evidenziata nei predetti documenti di consultazione, di prevedere modalità semplificate di accesso alle infrastrutture nazionali ai fini dell'approvvigionamento delle risorse; peraltro, i prelievi effettuati dal cliente finale nell'ambito del servizio di default non possono essere considerati alla stregua di perdite di rete dell'impresa di distribuzione, ma devono essere regolati in coerenza con il nuovo assetto del servizio di bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
 - f) impone la temporaneità del servizio; a tal fine, le consultazioni evidenziano:
 - l'esigenza di prevedere una diversa disciplina in ragione dello stato di morosità o meno del cliente finale, finalizzata, nel primo caso, a garantire la tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna, nel secondo caso, a garantire al cliente finale un termine minimo per scegliere un nuovo venditore;
 - l'esigenza di incentivare l'impresa di distribuzione a intraprendere in modo tempestivo ed efficace tutte le azioni necessarie per la disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale moroso, garantendo al contempo all'impresa di fare valere eventuali circostanze concrete che, caso per caso, possano incidere sui tempi effettivi della disalimentazione;
 - g) prevede la garanzia di remunerazione e la copertura dei costi per l'attività svolta dall'impresa di distribuzione;
- poiché l'effettiva erogazione del servizio di default richiede che le imprese distributrici siano materialmente in grado di approvvigionarsi delle relative risorse, mediante il ricorso al mercato di bilanciamento secondo modalità semplificate ai sensi delle precedenti lettere c) ed e), l'efficacia della regolazione

del servizio da parte dell'Autorità deve essere coerente con l'effettiva operatività di quest'ultimo mercato, prevista dalla deliberazione ARG/gas 81/11 per il mese di dicembre 2011.

Considerato, inoltre, che:

- le osservazioni pervenute in merito al DCO 24/10, con riferimento alla riforma della disciplina in materia di acquisizione e perdita della responsabilità di prelievo presso i punti di riconsegna e al completamento della disciplina relativa alla morosità, sono emersi:
 - una generale condivisione da parte degli operatori interessati (singoli venditori e associazioni di categoria) relativamente agli obiettivi generali prospettati;
 - un giudizio positivo sulle proposte relative alla corretta definizione della cessazione amministrativa, nonché alla risoluzione del contratto di distribuzione in caso di inadempimento dell'utente della distribuzione;
 - una condivisione dei nuovi livelli proposti per il deposito cauzionale;
 - un giudizio positivo sulle proposte formulate per definire in maniera organica le modalità di richiesta ed esecuzione delle procedure di sospensione della fornitura per morosità, nonché per l'implementazione delle ulteriori misure in materia di contenimento del rischio creditizio dell'esercente la vendita di gas naturale.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 16 della deliberazione ARG/elt 4/08 prevede disposizioni transitorie valide fino al 30 giugno 2011 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 non prevede la possibilità per l'esercente la vendita di comunicare all'impresa di distribuzione la sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita relativo ad un punto di prelievo per il quale la fornitura è stata sospesa per morosità.

Considerato, infine, che:

- il TIS ha recepito, completandola, la disciplina del *settlement* contenuta nella deliberazione n. 111/06 e nel TILP con particolare riferimento, tra l'altro, all'anagrafica dei punti di prelievo e all'applicazione del trattamento su base oraria, per fasce e monorario dei medesimi punti.

Ritenuto che:

- sia necessario regolare le condizioni di erogazione del servizio di default, nonché le modalità di approvvigionamento delle relative risorse, in coerenza con i principi sopra esposti;
- sia a tal fine opportuno che il servizio sia attivato, dall'impresa di distribuzione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, senza

soluzione di continuità rispetto al momento in cui il venditore, che in precedenza serviva il punto di riconsegna - per il quale sia impossibile attivare il FUI - abbia perso la propria responsabilità del prelievo di gas presso il medesimo punto di riconsegna in forza delle procedure introdotte dal presente provvedimento;

- sia necessario, al fine di evitare discriminazione tra clienti finali, prevedere che ai clienti che avrebbero diritto a beneficiare del FUI, l'impresa di distribuzione applichi le medesime condizioni economiche; e che sia conseguentemente necessario prevedere, con successivo provvedimento, un meccanismo a copertura dei maggiori costi sostenuti dall'impresa di distribuzione, per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di default determinati sulla base delle condizioni del servizio di bilanciamento, rispetto alle condizioni applicate a tali clienti finali;
- sia opportuno prevedere che, rispetto ai restanti clienti finali, al fine di garantire all'impresa di distribuzione un analogo livello di remunerazione dell'attività, quest'ultima applichi le medesime condizioni economiche incrementate degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio erogato;
- sia opportuno prevedere una disciplina unitaria delle condizioni di erogazione del servizio di default, integrata da disposizioni particolari nei casi di morosità del cliente finale; e che sia al riguardo opportuno fissare un termine massimo di durata del servizio entro il quale:
 - il cliente finale non moroso sia obbligato a concludere un nuovo contratto di fornitura, con la conseguenza che, in difetto, si applichino le condizioni previste in caso di morosità del cliente finale;
 - nel caso di un cliente finale in situazione di morosità, l'impresa di distribuzione provveda alla effettiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, con la conseguenza che, in difetto, l'impresa di distribuzione perda il diritto a trattenere la parte delle condizioni economiche corrispondente alla componente della distribuzione e misura; il diritto dell'impresa è tuttavia fatto salvo qualora essa dimostri, caso per caso, la non imputabilità del ritardo;
- sia inoltre opportuno prevedere che l'impresa di distribuzione si approvvigioni delle risorse del servizio di default, ricorrendo, secondo modalità e condizioni semplificate, al mercato del bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, salva la facoltà di concludere uno o più appositi contratti di acquisto con imprese che operano nel mercato di vendita all'ingrosso ed accedano ai servizi di trasporto e bilanciamento secondo le modalità ordinarie;
- sia pertanto necessario che la regolazione del servizio di default sia applicata con effetto dall'1 gennaio 2012.

Ritenuto, inoltre, che:

- sia opportuno disciplinare in modo organico l'istituto della Cessazione Amministrativa in forza del quale l'utente della distribuzione è in grado di estinguere, in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita per la cui esecuzione l'utente aveva ottenuto l'accesso ad un punto di riconsegna, il proprio diritto, e la connessa responsabilità, a prelevare gas presso il predetto punto di riconsegna;

- ai fini della regolazione della Cessazione Amministrativa, sia opportuno tenere in adeguata considerazione le diverse cause che potrebbero determinare lo scioglimento del contratto di vendita sottostante, prevedendo discipline differenziate nei casi in cui il contratto di vendita sia sciolto:
 - a) a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore, ovvero per iniziativa dell'esercente e per cause diverse dall'inadempimento del cliente finale;
 - b) per risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale, ovvero per l'esercizio di clausola risolutiva espressa connessa a situazioni di morosità del cliente;
 - c) a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato alla disattivazione della fornitura.
- sia necessario prevedere per la cessazione amministrativa di cui alla precedente lettera a) tempistiche coerenti con le disposizioni in materia di *switching* e attivazione dei servizi di ultima istanza;
- sia opportuno subordinare la cessazione amministrativa, nei casi di cui alla precedente lettera b), al ricorso, da parte dell'utente della distribuzione, a tutte le misure finalizzate alla sospensione della fornitura laddove possibile;
- sia necessario prevedere l'esclusione del mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'utente della distribuzione dall'oggetto della clausola risolutiva espressa del contratto di distribuzione;

Ritenuto, inoltre, che:

- sia opportuno adottare un testo integrato delle disposizioni relative alla morosità nel settore del gas naturale;
- sia opportuno definire una disciplina separata da adottarsi con riferimento alle situazioni di morosità relative a punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili) e per i quali, conseguentemente, non siano applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura;
- sia necessario prevedere adeguate misure di copertura degli oneri sostenuti dalle imprese di distribuzione che, in caso di cessazione amministrativa relativa a punto di riconsegna non disalimentabile, sono responsabili della continuità della fornitura nell'ambito del servizio di default;
- sia opportuno introdurre una specifica disciplina che riconosca all'utente della distribuzione che presenti una richiesta di *switching*, la facoltà di revocare tale richiesta, nei casi in cui il punto di riconsegna interessato sia chiuso per morosità;
- sia opportuno rivedere il livello massimo del deposito cauzionale fissato per il servizio di tutela, prevedendo che:
 - sia adeguato al rischio complessivo dell'esercente il servizio di tutela relativamente ad un mese di erogazione del servizio;
 - non sia differenziato in relazione alla categoria d'uso del gas e alla presenza o meno di componente termica;
 - rimanga invariato per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione

della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;

- siano definite misure di gradualità nell'applicazione della revisione dell'ammontare del deposito cauzionale di cui al precedente alinea;
- sia necessario completare la disciplina vigente in materia di sospensione della fornitura per morosità, regolando in modo dettagliato:
 - le modalità di richiesta ed esecuzione della prestazione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, distinguendo a seconda della tipologia di misuratore installato;
 - le modalità di richiesta ed esecuzione della prestazione di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, nonché delle modalità di anticipo degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione in quanto non fatti gravare sull'utente della distribuzione che fa richiesta della prestazione;
 - l'introduzione di un'apposita componente aggiuntiva alla tariffa di distribuzione a copertura degli oneri relativi all'esecuzione dell'intervento di cui al precedente alinea, qualora non recuperati dal cliente finale moroso all'atto dell'attivazione della fornitura;
 - gli effetti dell'esecuzione delle suddette prestazioni funzionali alla sospensione della fornitura per morosità sulle richieste di *switching* e di accesso per attivazione della fornitura;
- sia necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al CRDG, funzionali al recepimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al dettaglio della disciplina inerente i casi di inadempimento dell'utente della distribuzione.

Ritenuto, inoltre, che:

- sia necessario abrogare le disposizioni di cui all'articolo 16 della deliberazione ARG/elt 4/08, prevedendo al contempo una disciplina organica da applicare con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione che in esito al programma di installazione e messa in servizio di cui alla deliberazione n. 292/06 risultino ancora non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- al fine di rendere omogenea la disciplina vigente nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, sia opportuno introdurre, anche in quest'ultimo settore, la possibilità per l'esercente la vendita di comunicare all'impresa di distribuzione la sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità, al fine di consentire al medesimo esercente la rimozione del punto di prelievo oggetto di comunicazione dal contratto di trasporto e dispacciamento.

Ritenuto, inoltre, che:

- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'estensione al settore gas del sistema indennitario introdotto per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 191/09, anche al fine di valutarne i risultati in seguito alla sua applicazione, nonché la possibile estensione al settore gas degli ulteriori strumenti ipotizzati nel DCO 23/09 per i quali sono in corso i necessari approfondimenti con il Garante per i dati personali;

- sia altresì opportuno rinviare a successivo provvedimento la quantificazione del componente aggiuntiva alla tariffa di distribuzione a copertura degli oneri relativi all'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, qualora non recuperati dal cliente finale moroso, nonché l'introduzione degli opportuni indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione in caso di mancato rispetto delle tempistiche definite dal TIMG.

Ritenuto, infine, che:

- sia opportuno aggiornare e integrare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 in coerenza con quanto stabilito dal TIS

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)

- 1.1 È approvato il documento “*Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)*” allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione n. 229/01

- 2.1 I commi 9.1, 9.2 e 9.4 sono abrogati.
- 2.2 Al comma 9.3 le parole “dal comma 9.2, lettera a)” sono sostituite dalle parole “dall'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (TIMG)”.
- 2.3 Il comma 13.1 è sostituito con il seguente comma:
 “13.1 L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del “*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)*” di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09.”.

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione n. 138/04

- 3.1 All'articolo 1 sono abrogate le seguenti definizioni:
 “ • **chiusura del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il punto di riconsegna;”;
 “ • **interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione temporanea del flusso del gas mediante un intervento

- sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna;”;
- “ • **rilevanza del cliente finale ai fini della continuità del servizio** è la condizione dei clienti finali ricadenti nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono una attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attività industriali per le quali non è possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo;”.
- 3.2 All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “• **TIMG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante “Testo Integrato Morosità Gas”;”;
- “• **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;”
- 3.3 Alla fine del comma 13.5 sono inserite le parole “, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del TIMG”.
- 3.4 L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione

- 16.1 A seguito della risoluzione del contratto di fornitura di cui ai commi 13.2 o 14.2 l'utente del servizio di distribuzione può chiedere la cessazione amministrativa del servizio, al fine di estinguere la propria responsabilità per i prelievi presso il punto di riconsegna oggetto del contratto di fornitura risolto.
- 16.2 L'utente chiede la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione:
- a) secondo le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 del TIMG, nel caso in cui la risoluzione del contratto di fornitura sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale;
 - b) chiedendo la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ai sensi del TUDG, nel caso in cui il contratto di fornitura sia risolto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato alla disattivazione della fornitura;
 - c) presentando direttamente all'impresa di distribuzione la richiesta di cui al comma 16.4, in tutti gli altri casi.
- 16.3 La cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità chiesta ai sensi del comma 16.2, lettera c), è efficace con decorrenza dal primo giorno del mese.
- 16.4 L'utente che intende chiedere la cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità ai sensi del comma 16.2, lettera c) presenta apposita richiesta all'impresa di distribuzione contenente le seguenti informazioni:
- a) codice identificativo del punto di riconsegna;
 - b) codice fiscale o partita iva del cliente finale titolare del punto di riconsegna;

- c) data a partire dalla quale il richiedente non sarà più utente del servizio di distribuzione per il punto di riconsegna;
 - d) presenza di eventuali agevolazioni fiscali applicate;
 - e) indicazione delle motivazioni di risoluzione contrattuali, tra:
 - i. recesso del cliente finale per cambio fornitore;
 - ii. recesso dell'esercente per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale.
- 16.5 La richiesta di cui al comma 16.4 deve essere inviata nel rispetto dei seguenti termini:
- a) entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del recesso da parte del cliente finale, nei casi in cui la cessazione sia richiesta a causa della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale per cambio fornitore;
 - b) entro la fine del secondo mese antecedente la data di cessazione, nei casi in cui la cessazione sia richiesta a causa della risoluzione del contratto di fornitura per recesso dell'esercente per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale.
- 16.6 L'impresa di distribuzione segnala all'utente richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o le eventuale completamento delle informazioni e dei dati entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal medesimo termine.
- 16.7 La presentazione della richiesta oltre i termini di cui al comma 16.4 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 16.5 determinano l'annullamento della richiesta medesima.
- 16.8 L'impresa di distribuzione, entro e non oltre il giorno 13 del mese antecedente la data di cui al comma 16.4, lettera c), comunica all'utente richiedente l'avvenuta cessazione amministrativa.
- 16.9 Qualora, a fronte dell'avvenuta cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, non sia pervenuta o non vada a buon fine una richiesta di accesso per sostituzione della fornitura ai sensi dell'articolo 14 con decorrenza il termine di cui al comma 16.4, lettera c), l'impresa di distribuzione procede all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.”
- 3.5 All'articolo 24 sono aggiunti i seguenti comma 24.1bis e 24.7:
- “ 24.1bis Nel caso in cui l'utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi. L'impresa di distribuzione ha l'obbligo di fornire per iscritto i necessari chiarimenti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.”;
- “ 24.7 Il mancato pagamento delle fatture non costituisce motivazione per la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso l'impresa di distribuzione ha facoltà di procedere ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26bis.”.
- 3.6 L'articolo 26bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 26bis

Inadempimento dell’utente, scioglimento del contratto e attivazione dei servizi di ultima istanza

- 26bis.1 In caso di scioglimento del contratto di distribuzione, per qualsiasi causa, l’impresa di distribuzione procede all’attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- 26bis.2 In caso di inadempimento dell’utente del servizio l’impresa di distribuzione è tenuta a diffidare per iscritto l’utente del servizio di distribuzione ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
- 26bis.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma precedente, qualora l’utente non adempia ai propri obblighi, il contratto si intende risolto e l’impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all’utente medesimo la risoluzione del contratto e ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- 26bis.4 Nel caso il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell’utente della distribuzione, sino all’esito della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l’impresa di distribuzione e l’utente della distribuzione restano vicendevolmente obbligati alle previsioni della presente deliberazione necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.”.
- 3.7 Il comma 28.1 è sostituito dal seguente:
- “ 28.1 L’impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all’articolo 14, consentendo l’accesso con decorrenza dal primo giorno del mese. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all’impresa di distribuzione entro:
- a) il giorno 20 del secondo mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura, nel caso in cui l’utente voglia ricevere le informazioni necessarie all’eventuale esercizio della facoltà di cui all’articolo 8 del TIMG;
 - b) il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura, negli altri casi.”.

Articolo 4

Modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali

- 4.1 Al comma 11.1, lettera h, punto ii. sono aggiunte le seguenti parole:
“ e, nel caso di gas naturale, in accordo all’articolo 19 del TIMG.”.

Articolo 5

Modifiche al TIVG

- 5.1 Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- “ • **Componente C_{def}** è la componente a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’approvvigionamento delle risorse del servizio di default di cui alla Sezione 2 del Titolo IV;”;
 - “ • **decreto legislativo n. 93/11** è il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11;”;
 - “ • **deliberazione n. 229/01** è la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata ed integrata;”;
 - “ • **deliberazione ARG/gas 88/09** è la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;”;
 - “ • **deliberazione ARG/gas 131/10** è la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 131/10;”;
 - “ • **deliberazione ARG/gas 45/11** è la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;”;
 - “ • **TIMG** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante “Testo Integrato Morosità Gas”;”.
- 5.2 Al comma 2.1 è aggiunta la seguente lettera c):
 “c) la regolazione dei servizi di ultima istanza per il gas naturale e le relative condizioni di erogazione.”.
- 5.3 Al comma 2.3 le parole “lettera a)” sono sostituite dalle parole “lettere a) e c)”.
- 5.4 La rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
 “*Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale*”;
- 5.5 All’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
 “ 5.2 L’ammontare del deposito cauzionale applicato dall’esercente la vendita ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione n. 229/01, con riferimento al servizio di tutela, è determinato secondo i livelli di cui:
 a) alla Tabella 6, per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;
 b) alla Tabella 7, in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).”;
- 5.6 È aggiunto il seguente Titolo IV:

**“TITOLO IV
 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE**

Articolo 30

Ambito di applicazione

- 30.1 Il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto ai seguenti servizi:
- a) servizio di fornitura di ultima istanza, con riferimento a ciascun punto di riconsegna nella sua titolarità per il quale siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 131/10;
 - b) servizio di default, con riferimento al punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale:

- i. non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui alla precedente lettera a);
 - ii. pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l'attivazione.
- 30.2 Nei casi di morosità del cliente finale, la disciplina del servizio di default di cui al presente Titolo è integrata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 3 del TIMG.

SEZIONE 1

SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 31

Servizio di fornitura di ultima istanza

- 31.1 Per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 131/10.

SEZIONE 2

SERVIZIO DI DEFAULT

Articolo 32

Servizio di default

- 32.1 Il servizio di default è finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi effettuati dal cliente finale titolare del punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b).
- 32.2 L'impresa di distribuzione, al fine di garantire il bilanciamento della propria rete:
- a) eroga, nei confronti del predetto cliente, il servizio di default alle condizioni di cui alla presente Sezione 2;
 - b) si approvvigiona delle necessarie risorse secondo le modalità di cui all'Articolo 36.

Articolo 33

Attivazione del servizio di default

- 33.1 Il servizio di default si attiva, senza soluzione di continuità:
- a) in seguito al prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04;
 - b) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04.
- 33.2 Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della cessazione amministrativa o della risoluzione del contratto di

distribuzione, e ha una durata massima di 6 (sei) mesi, salvo quanto previsto all'Articolo 35.

- 33.3 L'impresa di distribuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore;
 - b) che la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa di distribuzione nell'ambito del servizio di default, specificando la data da cui il servizio decorre e le ragioni di attivazione di cui al comma 33.1, lettera a) o b);
 - c) che il servizio è erogato secondo condizioni di default definite dall'Autorità, dettagliando le condizioni di cui all'Articolo 34;
 - d) che il servizio ha natura temporanea, non superiore a 6 (sei) mesi, entro i quali il cliente deve concludere un contratto di fornitura con un venditore;
 - e) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro i termini di cui alla precedente lettera d), l'impresa di distribuzione applicherà le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG;
 - f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 34

Erogazione del servizio di default

- 34.1 L'impresa di distribuzione applica:
- a) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, incrementate della componente C_{def} , nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i;
 - b) le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza, nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii;
- 34.2 L'impresa di distribuzione ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 34.3 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di default:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta agli adempimenti previsti dall'Autorità in materia di sicurezza del servizio di distribuzione;
 - b) il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.
- 34.4 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dall'impresa di distribuzione, secondo modalità semplificate. Le fatture devono dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - c) consumi e corrispettivi unitari.

- 34.5 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui al comma 34.4, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 34.2, l'impresa di distribuzione ha diritto di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2 del medesimo provvedimento.

Articolo 35

Cessazione del servizio di default

- 35.1 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso dal servizio di default, il quale termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.
- 35.2 Il cliente finale controparte del servizio di default ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.
- 35.3 Qualora, entro il termine di cui al comma 33.2, l'impresa di distribuzione non riceva una richiesta di accesso funzionale all'esecuzione del contratto di fornitura di cui al comma 35.1, l'impresa di distribuzione applicherà le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG relative ai casi in cui il cliente finale è moroso.

Articolo 36

Approvvigionamento delle risorse per il servizio di default

- 36.1 L'impresa di distribuzione eroga il servizio di default approvvigionandosi delle necessarie risorse:
- nell'ambito del mercato del bilanciamento, secondo la regolazione semplificata di cui ai commi 36.3 e 36.4; oppure
 - mediante la conclusione di contratti di acquisto di gas naturale con uno o più esercenti la vendita all'ingrosso.
- 36.2 L'impresa di distribuzione determina il quantitativo di gas prelevato per l'erogazione del servizio di default, corrispondente ai prelievi:
- misurati o stimati, presso i punti di prelievo in cui è erogato il servizio; e
 - modificati ai sensi del comma 19.1, lettera c), della deliberazione n. 138/04.
- 36.3 Nei casi di cui al comma 36.1, lettera a), l'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto, nell'ambito delle comunicazioni di cui al comma 19.2 della deliberazione n. 138/04, le informazioni relative ai quantitativi determinati ai sensi del comma 36.2, precisando che si tratta di prelievi nell'ambito del servizio di default.
- 36.4 In conseguenza della comunicazione di cui al comma 36.3, e limitatamente ai quantitativi di gas comunicati, si applicano le

seguenti disposizioni in materia di servizio di trasporto e di bilanciamento del gas naturale:

- a) l'impresa di distribuzione, in deroga alle norme sul conferimento della capacità di trasporto, è considerata di diritto utente del bilanciamento ai sensi del comma 1.1, lettera l), della deliberazione ARG/gas 45/11;
- b) i quantitativi di cui al comma 36.2 contribuiscono al disequilibrio dell'impresa di distribuzione ai sensi del comma 16bis.3, lettera a), della deliberazione n. 137/02;
- c) i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi alla componente di capacità si applicano con il criterio *pro quota mese* sulla capacità effettivamente utilizzata;
- d) non si applicano le disposizioni in materia di:
 - i. corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02;
 - ii. garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 137/02;
 - iii. sistema di garanzia di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11.

36.5 Nei casi di cui al comma 36.1, lettera b) gli esercenti la vendita all'ingrosso garantiscono, direttamente o indirettamente, l'esecuzione fisica dei contratti di acquisto secondo la disciplina vigente in materia di trasporto e bilanciamento del gas naturale. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 19.2 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione tiene distinto il quantitativo di gas prelevato per l'erogazione del servizio di default rispetto a quello di cui al comma 19.1, lettera b) della medesima deliberazione.”.

5.7 Sono aggiunte le seguenti tabelle:

“Tabella n. 6

Deposito cauzionale ridotto per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09

	Consumo annuo (Smc/anno)		
	< 500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 7

Deposito cauzionale

	Consumo annuo (Smc/anno)				
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio

					annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte
--	--	--	--	--	--

”

Articolo 6

Disposizioni in materia di adeguamento del deposito cauzionale ai nuovi livelli

- 6.1 L'adeguamento del livello del deposito cauzionale ai nuovi valori introdotti dal presente provvedimento viene applicato dall'esercente il servizio di tutela in modo graduale, a decorrere dalla prima fattura utile successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, utilizzando il numero di fatture riportato nella seguente tabella:

	Consumo annuo (Smc/anno)			
	< 500	fino a 1.500	Fino a 2.500	fino a 5.000
Numero di fatture in cui ripartire l'adeguamento del deposito cauzionale	5	13	13	13

Articolo 7

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08

- 7.1 Al comma 1.1 le parole “31 ottobre 2007 n. 278/07” sono sostituite dalle parole “30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato”;
- 7.2 Al medesimo comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “ • **Capacità mensile di sospensione (CMS)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese nel proprio ambito territoriale con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, aggiornata semestralmente e determinata come:

$$CMS_t \geq \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{NIS_{t-1}}{6} \\ 0,003 \times NPDP \end{array} \right\}$$

dove:

NIS_{t-1} è il numero di interventi di sospensione della fornitura per morosità eseguiti nel semestre precedente relativamente ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

$NPDP$ è il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa di distribuzione

- **Capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun esercente la vendita (CSS_i)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve eseguire

settimanalmente per ciascun esercente la vendita a fronte delle richieste pervenute dal medesimo esercente con riferimento punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nella propria titolarità, in ciascun ambito territoriale, pari a:

$$CSS_i = \max \left\{ \frac{CMS}{4} \times \frac{NPDP_{i,t-1}}{NPDP_{t-1}} \right. \\ \left. 1 \right\}$$

dove:

$NPDP_{i,t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nella titolarità dell'esercente la vendita *i-esimo* nel semestre precedente

$NPDP_{t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice" nel semestre precedente;

“ • **Giorno utile** è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.”.

7.3 Al medesimo comma 1.1 le definizioni di POD e TILP sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

“ • **POD** è il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 14.1 del TIS;”;

“ • **TIS (Testo integrato settlement)** è Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento.”.

7.4 Il comma 3.3 è sostituito con il seguente comma:

“3.3 Il termine di cui al comma 3.2, lettera a), non può comunque essere inferiore a 10 giorni dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata.”;

7.5 Al comma 4.3 la lettera e) è sostituita con la seguente lettera:

“e) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente;”.

7.6 All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4.3bis:

“ 4.3bis La richiesta di sospensione della fornitura può essere effettuata:

a) settimanalmente, indicando l'ordine di priorità per l'esecuzione e con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio. Le eventuali richieste di sospensione della fornitura ricevute in esubero rispetto al valore CSS_i sono soddisfatte dall'impresa distributrice nell'ambito dell'eventuale capacità settimanale residua non utilizzata da altri esercenti la vendita

e resa disponibile proporzionalmente agli esercenti la vendita interessati.;

b) in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).”.

- 7.7 Al comma 5.1 la lettera a) è sostituita con la seguente lettera:
“a) effettua l’intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:
i) entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
ii) entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);”.
- 7.8 Al comma 5.1bis, lettera b) la parola “lavorativi” è sostituita con la parola “utili”.
- 7.9 Il comma 5.2 è sostituito con il seguente comma:
“5.2 L’intervento di sospensione della fornitura può essere eseguito solamente nei giorni utili.”.
- 7.10 Il comma 5.3 è abrogato.
- 7.11 È aggiunto il Articolo 7bis:

“Articolo 7bis

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità

- 7bis.1 Nei casi in cui l’intervento di sospensione della fornitura di cui all’articolo 5 sia stato eseguito con esito positivo, l’esercente la vendita, qualora abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale con riferimento al punto di prelievo sospeso, può inviare un’apposita comunicazione all’impresa distributrice affinché il punto di prelievo venga rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
- 7bis.2 La rimozione del punto di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento ha effetto con decorrenza da qualsiasi giorno del mese, indicato dal soggetto che, ai sensi del comma 7bis.1 ne fa richiesta. Tale data viene identificata come data di risoluzione per morosità.
- 7bis.3 La comunicazione di cui al comma 7bis.1 deve essere presentata all’impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di risoluzione per morosità e deve contenere i seguenti elementi:
a) POD identificativo del punto di prelievo;
b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 7bis.4 L’impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 7bis.1 l’eventuale presenza di errori materiali o l’incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma entro 2 giorni lavorativi,

consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro i successivi 2 giorni lavorativi. La mancata rettifica o completamento dei dati determinano l'annullamento della comunicazione medesima.

- 7bis.5 Salvo quanto indicato al comma 7bis.4 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data risoluzione per morosità, il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto e ne da comunicazione al soggetto di cui al comma 7bis.1 entro 2 giorni dalla data di risoluzione per morosità.
- 7bis.6 A seguito di avvenuta risoluzione per morosità la fornitura del punto di prelievo ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo a tale punto di prelievo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08.”.
- 7.12 Al comma 10.1 la lettera b) è sostituita con la seguente lettera:
“b) del termine, comunque non inferiore a 10 giorni dall'invio al cliente finale della raccomandata, decorso il quale il venditore richiederà la sospensione della fornitura;”.
- 7.13 L'articolo 16 è abrogato.
- 7.14 Al comma 21.4 le parole “al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle parole “al comma 36.2 del TIS”.
- 7.15 Il comma 21.5 è abrogato.
- 7.16 Le modifiche di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 8

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08

- 8.1 Al comma 1.1, dopo le parole “ARG/elt 4/08” sono aggiunte le parole “, all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS),”.
- 8.2 Al comma 4.1 sono eliminate le parole “Salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 4/08 in materia di disattivazione per morosità”.
- 8.3 Al medesimo comma 4.1 le parole “riattivato a seguito di precedente disattivazione” sono sostituite con le parole “precedentemente disattivato”.
- 8.4 All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 5.1bis:
“5.1bis In relazione alle motivazioni di risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero, l'utente del dispacciamento deve effettuare la comunicazione di cui al precedente comma con le seguenti modalità:
a) ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale;
b) ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia dovuta:

- i. all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore o alla disattivazione del punto di prelievo;
 - ii. per iniziativa dell' esercente e per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale.”;
- 8.5 Il primo paragrafo del comma 5.2 è sostituito dal seguente:
“5.2 Nei casi di cui al comma 5.1bis, lettera b) la comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi.”.
- 8.6 Al comma 5.6 sono eliminate le parole “, salvo il caso in cui il medesimo soggetto non abbia provveduto alla rettifica o al completamento di cui al comma 5.4”.
- 8.7 Al comma 7.1 lettera a) le parole “trattato orario ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “trattato su base oraria ai sensi del TIS”.
- 8.8 Al comma 7.1 lettera b) le parole “ai sensi del TILP, i dati rilevanti” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS, i dati rilevanti alle ore 24:00 del giorno antecedente la data di *switching*”.
- 8.9 Al comma 7.1 lettera c) le parole “ai sensi del TILP” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIS”.
- 8.10 Al comma 7.2 le parole “del TILP” sono sostituite dalle parole “del TIS”.
- 8.11 Al comma 7.3 le parole “del TILP” sono sostituite dalle parole “del TIS”.
- 8.12 Alla Tabella 2 le parole “del TILP” sono sostituite dalle parole “del TIS” e le parole “Serie storica mensile/bimestrale dei dati di prelievo per fasce” sono sostituite dalle parole “Serie storica mensile dei dati di prelievo per fasce”.
- 8.13 Le modifiche di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento entra in vigore all'1 gennaio 2012, salvo dove indicato diversamente.
- 9.2 Con successivo provvedimento l'Autorità:
 - definisce il meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del servizio di default;
 - provvede alla valorizzazione del corrispettivo C_{def} di cui al TIVG;
 - definisce le modalità con le quali l'impresa di distribuzione è tenuta ai versamenti di cui al comma 17.6 del TIMG;
 - definisce il meccanismo di anticipo finanziario che consente all'impresa di distribuzione di far fronte agli oneri connessi all'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 11 del TIMG, nonché le modalità di copertura di tale meccanismo;
 - definisce gli indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione in caso di mancato rispetto delle tempistiche definite dal TIMG.
- 9.3 È conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati a:
 - adottare ulteriori misure in materia di riduzione del rischio creditizio per il mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'estensione del sistema indennitario recentemente avviato nel settore elettrico e alle

- ulteriori proposte di cui al DCO 23/09, per i quali sono in corso i necessari approfondimenti con il Garante per i dati personali;
- recepire nel CRDG le modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie per effetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
- 9.4 La deliberazione n. 229/01, la deliberazione n. 138/04, l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali e il TIVG sono ripubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche risultanti dal presente provvedimento.
- 9.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni